



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)
ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

- VISTO l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 9 e 20, comma 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”*;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: *“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”*;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “*Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)* dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO	in particolare, l'articolo 15, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2017, concernente il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT);
TENUTO CONTO	che il comma 7 del succitato articolo 15 della legge n. 104 del 1992 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica;
VISTO	il decreto ministeriale 26 aprile 2018, n. 338 disciplinante il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2017;
ACQUISITO	il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, espresso nella seduta del 30 agosto 2021;
ACQUISITO	il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d'ora in poi CSPI), espresso nella seduta n. 62 dell'1° ottobre 2021;
RITENUTO	di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO	di non accogliere la richiesta di disciplinare, nel presente decreto, anche le modalità di funzionamento dei CTS, eventualmente incardinandoli presso i GIT, trattandosi di organismi distinti, con diverse competenze e ambiti di intervento, la cui disciplina è demandata, dalla norma di riferimento, a distinti provvedimenti;
RITENUTO	di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 3, comma 4, dovendosi garantire la terzietà del GIT rispetto alle istituzioni scolastiche;
RITENUTO	di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 4, comma 2, trattandosi di compiti non riferibili ai CTS sulla base della normativa di riferimento;
RITENUTO	di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 5, comma 2, in quanto riproduce la medesima formulazione dell'articolo 15, comma 9 della legge n. 104 del 1992;
RITENUTO	di poter accogliere parzialmente la richiesta di modifica dell'articolo 5, comma 3, nel rispetto delle prerogative delle istituzioni scolastiche in tema di formazione;
RITENUTO	di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 7, comma 1, trattandosi di requisito difficilmente comprovabile e caratterizzato da discrezionalità;





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO	di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 8, comma 1, in quanto l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2017 esclude espressamente che i componenti del GIT siano esonerati dalle attività didattiche;
RITENUTO	altresì, di acquisire nuovamente il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica in considerazione delle modifiche introdotte in accoglimento delle indicazioni del CSPI;
ACQUISITO	il nuovo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, espresso nella seduta del 3 novembre 2021;
RITENUTO	di acquisire un nuovo parere da parte del CSPI;
VISTA	la richiesta di acquisizione di nuovo parere trasmessa al CSPI in data 9 novembre 2021;
PRESO ATTO	della mancata espressione del parere da parte del CSPI;
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 23787 del 30 novembre 2021;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali in data 13 settembre 2021,

DECRETA

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di funzionamento del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT), la sua composizione, le modalità per la selezione dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Articolo 2
Costituzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale

1. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello di città metropolitana, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT).
2. Il numero di docenti esperti da utilizzare nei GIT, riportato nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente decreto, è declinato a livello provinciale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) nelle province o città metropolitane ove sono presenti fino a 23 istituzioni scolastiche statali, il GIT si compone di una unità di personale docente esperto, oltre al dirigente tecnico o al dirigente scolastico che lo presiede, mentre nelle province o città metropolitane, con numero di istituzioni scolastiche statali maggiore di 23, gli Uffici scolastici regionali, ai sensi





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'articolo 3 del presente decreto, costituiscono il GIT con una ulteriore unità di personale docente esperto ogni 23 istituzioni scolastiche, come da tabella di seguito riportata:

Numerosità Istituzioni Scolastiche	Numero Docenti esperti GIT
Fino a 23	1
da 24 fino a 46	2
da 47 fino a 69	3
da 70 fino a 92	4
da 93 fino a 115	5
da 116 fino a 138	6
da 139 fino a 161	7
da 162 fino a 184	8
da 185 fino a 207	9
da 208 fino a 230	10
da 231 fino a 253	11
da 254 fino a 276	12
da 277 fino a 299	13
da 300 fino a 322	14
da 323 fino a 345	15
da 346 fino a 368	16
da 369 fino a 391	17
da 392 fino a 414	18
da 415 fino a 437	19
da 438 fino a 460	20
da 461 fino a 483	21
da 484 fino a 506	22
da 507 fino a 529	23

- b) il numero di docenti esperti per ciascun GIT, calcolato secondo quanto previsto al precedente punto a), è riparametrato, nella misura del 50%, in proporzione al numero di alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio dell'ultimo triennio, secondo i dati forniti dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
3. Il numero di docenti esperti da utilizzare nei GIT, declinato a livello provinciale, può essere aggiornato ogni tre anni a seguito di eventuali modifiche dei parametri di cui al comma 2, lettere a) e b).





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3
Composizione, sede e durata

1. Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.
2. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, di cui al successivo articolo 4, il GIT è integrato:
 - a) dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, individuate sulla base del possesso di uno o entrambi i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, lett. h) del DM n. 338 del 2018, di seguito riportati:
 - i. costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica;
 - ii. aver stipulato convenzioni, protocolli d'intesa, accordi quadro con gli Enti regionali;
 - b) dai rappresentanti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali.
3. Il GIT è nominato con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale, ovvero con decreto dei Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, laddove delegati, ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, che lo presiede, e al quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non spetta alcun compenso aggiuntivo. Nello stesso decreto è definito il numero dei rappresentanti delle Associazioni/Enti Territoriali, previsti al precedente comma 2, garantendo la partecipazione paritetica di tutti i soggetti coinvolti.
4. Il GIT può avere sede presso l'Ufficio scolastico regionale o presso gli uffici di Ambito territoriale.
5. Il GIT dura in carica tre anni dal momento della sua costituzione. Può essere rinnovato anche prima della naturale scadenza, per comprovati motivi, con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 4
Funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 104 del 1992, il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.
2. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'Ufficio scolastico regionale, ovvero con l'Ufficio di ambito territoriale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

3. Ciascun GIT si dota di un regolamento e, per garantire l'efficienza e l'efficacia degli interventi, si organizza in modo funzionale nel rispetto delle specificità territoriali e dell'articolazione periferica dell'USR.

Articolo 5
Ulteriori funzioni

1. Il GIT, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 2017, svolge compiti di consultazione e programmazione delle attività, nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio.
2. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge n. 104 del 1992, collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
3. Il GIT, in un disegno unitario e organizzato, tenuto conto delle esigenze formative del proprio territorio, definisce nel regolamento di cui all'art. 4 le modalità di collaborazione con le «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2017, e con i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui all'articolo 9, comma 2-bis del d.lgs. n. 66 del 2017, quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

Articolo 6
Monitoraggio

1. Il monitoraggio relativo al funzionamento dei GIT è effettuato a cura degli Uffici scolastici regionali nell'ambito del territorio di propria competenza.
2. L'Ufficio scolastico regionale cura anche forme di diffusione e pubblicazione dei risultati del monitoraggio, da condividere con i GIT stessi ai fini del miglioramento nell'erogazione del servizio.
3. Il Direttore generale o il Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale invia annualmente una relazione sul funzionamento dei GIT attivi nel territorio di propria competenza alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.





Al Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 7
Modalità e criteri per la selezione dei componenti

1. Possono accedere alla procedura di selezione i docenti specializzati sul sostegno didattico a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
2. Le modalità di selezione consistono nella valutazione dei titoli presentati dai candidati e in un colloquio, volto ad accertare i requisiti previsti all'articolo 9 del d.lgs. n. 66 del 2017, da parte di apposita commissione istituita presso l'Ufficio scolastico regionale, presieduta da un Dirigente tecnico o amministrativo e composta da personale dello stesso ufficio.
3. Le procedure di selezione considerano obbligatoriamente i criteri di valutazione e i punteggi riportati nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, al fine di uniformare lo strumento di selezione su tutto il territorio nazionale.
4. Gli Uffici scolastici regionali, mediante apposita procedura selettiva, con avviso pubblico procedono alla selezione per coprire un numero di posti pari a quello riportato nell'Allegato 1.
5. Le graduatorie, elaborate sulla base della procedura selettiva di cui al comma 4, hanno validità triennale a decorrere dalla rispettiva pubblicazione, al fine di poter essere utilizzate a scorrimento in caso di rinuncia o cessazione a vario titolo dei componenti del GIT.

Articolo 8
Oneri

1. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2017, spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, definito con apposita sessione contrattuale nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'Istruzione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Prof. Patrizio Bianchi

Dott. Daniele Franco

